



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I-MERCATO SAN SEVERINO

Prot. 0000978 del 05/02/2025

I (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Approvato dal
dal Consiglio di Istituto
in data 30 gennaio 2025**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



ART. 1 - REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

1. Il presente Regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, e del “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche e integrazioni. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) adottato dall’Istituto comprensivo Mercato San Severino I.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, secondo le modalità previste dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. Sono previsti documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto che possono essere di volta in volta integrati e condivisi con la comunità scolastica.

ART. 2 - FUNZIONE EDUCATIVA E FORMATIVA DELLA SCUOLA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

1. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”: attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’Istituto.
2. Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10.3 comma a del D.Lgs. 297/1994 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento e il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
3. La scuola è luogo di educazione e di formazione; essa promuove la crescita dell’alunno al fine di consentirgli un inserimento consapevole, attivo e responsabile nella società. La scuola è comunità di lavoro e di ricerca, di dialogo e di esperienza; essa favorisce l’inclusione e l’integrazione degli alunni e l’interazione con il contesto territoriale.
4. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, i docenti e il personale ATA. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

ART. 3 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento valorizzando le inclinazioni personali degli studenti sia attraverso un'adeguata informazione, che con la possibilità di attivare un dialogo aperto in grado di rispondere alle richieste di sviluppare temi liberamente scelti, oltre che di realizzare iniziative autonome.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati, tesi a promuovere il successo formativo.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra le sue componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro formazione scolastica.
6. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
7. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti. Una volta che abbiano aderito a un'attività, hanno l'obbligo di seguire il percorso prescelto secondo le modalità indicate nell'articolo successivo. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
8. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce, a tal fine, iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle diversità linguistiche e culturali anche attraverso la realizzazione di attività interculturali.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - l'attivazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;



- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche diversamente abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica e di servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

ART. 4 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, i corsi a cui hanno deciso di partecipare e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Essi verranno chiamati a rispondere in proprio di eventuali atti di vandalismo che comportino il danneggiamento, parziale o totale degli arredi scolastici, materiali scolastici, supporti didattici.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. La scuola dichiara il suo operato, oltre che con il PTOF, attraverso il patto di corresponsabilità che i docenti di ciascuna classe annualmente stipulano con gli alunni e con i genitori. In esso:
 - a. i docenti dichiarano e motivano gli interventi didattici, le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
 - b. i genitori si impegnano a collaborare nelle attività, partecipano alle riunioni, esprimono pareri e proposte e comunicano ai figli il valore e il ruolo della scuola;
 - c. gli alunni partecipano attivamente alla progettazione del percorso formativo e si impegnano a portare avanti le attività ad esso connesse. Una volta che si sono iscritti a un corso curricolare o extracurricolare, si impegnano alla frequenza, rispettando il limite del $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato.
8. Il dirigente scolastico assicura una gestione unitaria dell'istituzione. Egli, attraverso la direzione, il coordinamento, la promozione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali, garantisce il perseguimento dell'obiettivo di un servizio efficiente e di qualità.

ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe.
2. Nella scuola secondaria di 1° grado l'orario delle lezioni è organizzato su cinque giorni settimanali. La durata dell'ora di lezione è di 60 minuti, dalle 08.15 alle 14.15. In caso di uscite anticipate per impossibilità di coprire le assenze dei docenti per motivi di partecipazione ad assemblee sindacali o adesione a scioperi, la scuola avviserà preventivamente i genitori e il docente riporterà l'avviso sul registro elettronico di classe.
3. Nella scuola dell'infanzia l'orario delle lezioni è organizzato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Le famiglie possono optare per il tempo ridotto che non prevede la permanenza a mensa oppure per le 40 ore settimanali che prevedono il consumo del pasto a scuola. La scuola dell'infanzia funziona dalle 8 alle 16, con una tolleranza all'ingresso di un'ora.
4. Nella scuola primaria le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 e terminano con orari differenti a seconda del tempo scuola frequentato: alle 13:24 per coloro che hanno scelto le 27 ore



- settimanali, alle 13:48 per le classi quarte e quinte e alle 16:00 per le classi a tempo pieno.
5. Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali all'inizio delle lezioni ed entro l'orario di inizio delle lezioni sono tenuti ad essere in classe. La puntualità è rispetto del tempo e del lavoro degli altri. Entrare fuori orario impedisce lo svolgimento regolare delle lezioni per chi è in classe.
 6. Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori le comunicazioni ad essi fatte dal Dirigente scolastico o dagli insegnanti a meno che non siano stati consegnati tramite RE.
 7. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.
 8. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Gli alunni possono recarsi in bagno uno alla volta, di norma a partire dalla seconda ora.
 9. Per motivi di sicurezza, tutto il personale, in particolare quello docente, vigilerà affinché, durante le lezioni, gli alunni collochino i propri zaini riposti sul pavimento o appoggiati alle pareti dell'aula e comunque evitando di creare intralcio agli spostamenti di alunni e personale scolastico nelle aule e al deflusso in caso di evacuazione.
 10. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità, senza dover subire le prepotenze di altri. Gli alunni sono tenuti, altresì, ad esprimersi verbalmente in modo adeguato all'ambiente scuola, in particolare è fatto assoluto divieto di utilizzare espressioni verbali che possano offendere l'altrui persona come bestemmie, parolacce e imprecazioni varie. Tali episodi saranno severamente sanzionati.
 11. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
 12. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione i collaboratori scolastici sorvegliano ingressi, corridoi e servizi.
 13. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al D.S. la domanda di esonero, firmata dai genitori, unita a certificato del medico di famiglia su modello ASL.
 14. Gli studenti che non si avvalgono delle lezioni di religione cattolica, a seconda dell'opzione indicata all'atto dell'iscrizione o dell'alternativa scelta all'inizio dell'anno scolastico, possono:
 - se la lezione di religione cattolica è fissata alla prima o all'ultima ora della mattinata, entrare un'ora dopo e uscire un'ora prima (previa autorizzazione scritta dei genitori);
 - recarsi in un luogo assegnato per lo studio assistito;
 - recarsi in un'aula apposita per seguire con un docente attività alternative soggette a valutazione.
 15. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti o danneggiamenti. L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Ciascuno studente e lavoratore della scuola è chiamato alla cura e all'attenzione dei propri beni di cui è responsabile unico.
 16. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni.

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e alla educazione degli studenti, i quali sono tenuti, comunque, ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare pregiudizio al decoro esteriore delle aule, delle pareti, dei corridoi, delle scale e dei locali dei servizi igienici. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno



adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

Di eventuali danni all'arredamento scolastico sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Il docente in servizio è responsabile della sorveglianza e dell'integrità dell'aula in cui si svolgono le lezioni.

17. È fatto divieto agli alunni di invitare/far entrare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
18. Durante le ore di lezione gli alunni possono lasciare l'aula se convocati dal dirigente o dai suoi collaboratori (di persona, per iscritto o tramite i collaboratori scolastici) o per urgenti motivi (es malessere, bisogno servizi igienici, assunzione medicinale dietro prescrizione medica...), e in tal caso sono autorizzati dall'insegnante dell'ora.
19. L'alunno che ha necessità di conferire col Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori inoltra richiesta, di norma entro l'orario di ingresso a scuola. Attenderà in classe di essere convocato al più presto.
20. Nell'Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli studenti e fra i docenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal D.S.
21. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le norme igieniche e di sicurezza. Per l'accesso alle palestre gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per ragioni igieniche e per evitare danni alle attrezzature. Durante l'orario scolastico gli impianti sportivi sono utilizzati solo dagli allievi che hanno lezione di educazione fisica o che siano assegnati al docente di educazione fisica. Fuori dell'orario scolastico detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei progetti di attività sportive extrascolastiche.
22. È fatto assoluto divieto di fumare all'interno dei locali scolastici, nelle pertinenze esterne e nelle immediate vicinanze degli stessi. Tale divieto, previsto da norma di legge, oltre che agli alunni, è esteso a tutto il personale. Ciascuno deve farsi promotore di comportamenti volti a dissuadere da tale vizio. La scuola si è dotata di apposito regolamento, che tutti sono tenuti a rispettare e far rispettare.
23. Agli allievi è fatto **divieto**:
 - di uscire dalla classe senza autorizzazione durante il cambio d'ora e di recarsi in bagno cinque minuti prima e cinque minuti dopo il cambio dell'ora. Gli alunni che non risultino presenti in classe all'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva saranno passibili di provvedimenti disciplinari, così come disposto dal Regolamento di disciplina;
 - di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio, se non per un motivo rilevante e con autorizzazione/richiesta del docente dell'ora; in particolare è vietato recarsi in palestra o nei laboratori senza autorizzazione;
 - di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre;
 - di uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata;
 - di utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici atti a registrare immagini o voci in orario scolastico; tale divieto è esteso anche all'uso per fini educativi e didattici salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali (nota del MIM n.107190 del 19 dicembre 2022). Va precisato che l'uso improprio del cellulare e/o similari (registrazione audio, video e foto non autorizzate dai diretti interessati ed eventuale pubblicazione in rete) è oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, configurando, nei casi estremi, reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile), soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato. Come avviene per gli Esami di Stato e per i Pubblici Concorsi, i cellulari durante le verifiche in classe dovranno essere depositati presso la cattedra.



In caso di uso del telefonino a scuola si procederà al ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione: il docente dell'ora ritira il cellulare, lo deposita sulla cattedra e si preoccuperà di lasciarlo in custodia al docente dell'ora successiva. Il Dirigente scolastico o un docente delegato consegnerà successivamente il telefonino al genitore, ma nel caso di reiterati comportamenti scorretti il Consiglio di classe procederà ad assegnare sanzioni disciplinari. Il ritiro sarà annotato sul registro di classe dal docente dell'ultima ora.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, per sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) e, a volte, l'uso improprio di tali funzioni può avere effetti negativi su se stessi e sugli altri in un'età particolarmente delicata come quella dell'adolescenza.

• **Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola.**

Non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma, che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione e le modalità di conservazione.

Non è consentito a persone estranee all'Istituzione scolastica introdurre alimenti (panini, bibite o altro) a scuola. Gli alunni consumeranno una merenda assegnata dai genitori, preventivamente portata da casa.

È possibile, in occasione di compleanni degli alunni, introdurre esclusivamente caramelle in busta sigillata o biscotti in scatola o, in genere, prodotti confezionati e sigillati, senza creme, da distribuire in classe.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe provenienti dall'esterno, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni, con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale, a seconda della gravità del caso.

Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.

Ciascuno avrà cura di far rispettare tale divieto. In ogni caso, qualora sia stata accordata dal DS l'autorizzazione in via del tutto eccezionale, deve essere sempre rispettata la presenza nel gruppo di soggetti con particolari intolleranze o allergie, garantendo cibo o bevanda sostitutivi.

ART. 6 – ASSENZE

1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività inserite nel Piano dell'offerta formativa (progetti, ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate etc.) e per cui sia stata data adesione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



2. L'alunno che non partecipa alle attività che comportano un viaggio (visite guidate, viaggi di istruzione, etc.) è tenuto alla presenza a scuola. Le assenze dalle suddette attività vengono segnate sul registro elettronico.
3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il Registro elettronico entro il giorno di rientro a scuola. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
4. Ai sensi dell'art.114 c.4 del D.lgs. 297/94 come modificato dal D.L. n. 123 del 15 settembre 2023, **“gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi” sono considerati inadempienti all’obbligo d’istruzione.** In questi casi vengono attivate le procedure previste dal D.L. n. 123 del 15 settembre 2023:
 - 1) comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - 2) nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza;
 - 3) segnalazione alle Procure presso i Tribunali per i minorenni.
5. Eventuale assenza collettiva sarà considerata grave mancanza disciplinare e opportunamente sanzionata. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Tale comunicazione delle famiglie vale esclusivamente come attestazione da parte dei genitori di essere a conoscenza dell'assenza del proprio figlio a scuola. Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
6. Le assenze frequenti, le assenze collettive di intere classi, i ritardi sistematici, le note disciplinari, le sospensioni dalle lezioni saranno considerati dal Consiglio di classe elementi fondamentali di giudizio per la deliberazione della valutazione del comportamento; i Docenti coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente alla Presidenza i casi di assenze, ritardi, uscite anticipate frequenti ed ogni episodio di rilievo che avviene all'interno della classe.

ART. 7 - RITARDI

1. L'alunno che si presenta a scuola dopo l'orario di ingresso è considerato in ritardo, qualunque sia l'entità del ritardo stesso. È ammesso in classe dal docente dell'ora, che annota il ritardo sul registro elettronico.
2. Per gli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici, il Dirigente scolastico può concedere permessi in deroga, previa richiesta da parte dei genitori.
3. Le entrate in ritardo degli alunni saranno regolamentate tramite appositi moduli prestampati da compilare presso il collaboratore scolastico in servizio. Il docente presente in classe avrà cura di registrare il ritardo. Dopo tre ritardi, i coordinatori di classe saranno tenuti ad avvisare le famiglie. In caso il problema dovesse protrarsi sarà il DS a contattare le famiglie.
4. Il docente della prima ora annoterà le giustifiche.
5. I ritardi e le assenze non giustificate si configurano come mancanze disciplinari e sono sanzionate come da Regolamento di Istituto.
6. I ritardi saranno computati nel monte ore annuo di assenze.

ART. 8 - USCITE ANTICIPATE

1. Non è, di norma, consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle attività.
2. Gli alunni che, in casi eccezionali e debitamente documentati, faranno richiesta di uscite anticipate dovranno essere presi in consegna personalmente da un genitore o da chi ne esercita legalmente la responsabilità genitoriale o da persone maggiorenni delegate, che ne assumerà la responsabilità della vigilanza.



- Le uscite anticipate degli alunni saranno regolamentate tramite appositi moduli prestampati da compilare presso il collaboratore scolastico in servizio. Il docente presente in classe avrà cura di registrare l'uscita.
- Le uscite anticipate saranno computate nel monte ore annuo di assenze.

ART. 9 - CRITERI PER LA DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX D.LGS. N. 62/2017

In base all'art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e all'articolo 13, comma 2 a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.". Con "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che, per riconoscere la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali (laboratori opzionali, ecc.) che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente.

Nella tabella seguente si riporta il monte ore settimanale ed annuo, nonché il limite massimo di ore di assenza.

N. settimane di lezione all'anno	Monte Ore settimanale	Monte Ore Annuale*	Ore di Assenze consentite
33	30	990	247, 50
* N.B.: Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non seguono attività alternative all'IRC il monte ore annuale deve essere decurtato di n. 33 ore.			

Con delibera del Collegio dei docenti della seduta del 06/12/2024 sono individuate le deroghe **del limite massimo delle assenze.**

Pertanto **ai fini della validità dell'anno scolastico sono computate come ore di assenza:**

- ingressi in ritardo (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili o gravi motivi familiari documentabili);
- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'Associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI e autorizzate da un genitore - massimo 10%);
- la non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel PTOF;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per generici motivi familiari;
- astensione dalle lezioni immotivate, anche di massa.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, visite guidate e viaggi di istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc...);



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



- ore di ingresso posticipate e/o ore di uscita anticipate disposte per motivi contingenti dal D.S. o dai suoi collaboratori (sciopero dei mezzi pubblici, assenza/sciopero del personale docente e/o ATA, evacuazione dell'istituto, eventi straordinari...);
- la partecipazione ad esami di Certificazione esterna o a concorsi (ad es. certificazioni di lingua straniera, patentino, esame di guida ...) giustificate dall'Ente;
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (anche certificati dal medico di famiglia), malattie infettive di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
- ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;
- donazioni di sangue;
- gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia);
- testimonianze e adempimenti giudiziari;
- impegni artistici certificati da enti pubblici;
- lezioni e/o esami presso Conservatori statali (massimo 10%);
- impegni sportivi a livello agonistico organizzati da federazioni riconosciute dal CONI (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro,...) e certificati dall'Associazione di appartenenza (massimo 10%);
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà normalmente conteggiata ai fini dell'inclusione o esclusione dallo scrutinio finale.

Le tipologie di assenze in deroga devono essere adeguatamente e tempestivamente documentate (prima con giustificata della famiglia e poi con attestazione dell'ente/associazione/istituzione preposti) e la certificazione relativa deve essere custodita dal coordinatore del Consiglio di classe, che periodicamente avrà cura di riporla nel fascicolo dell'alunno, monitorando in itinere il numero di assenze. Si evidenzia che le certificazioni e le richieste di deroga devono essere presentate contestualmente o immediatamente dopo l'assenza effettuata. Non verranno considerate valide le certificazioni o le motivazioni addotte a fine anno scolastico o cumulative di assenze periodiche precedenti.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe eventualmente riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ART. 10 - FOTOCOPIATRICE

Al fine di favorire un corretto uso delle risorse economiche dell'Istituto, l'uso di fotocopie è regolamentato nel modo seguente:

1. l'accesso e l'uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per uso didattico e amministrativo;



2. i collaboratori scolastici addetti avranno cura di rilevare e annotare su apposito registro il numero e la motivazione delle fotocopie, impedendo l'uso delle fotocopiatrici al personale non autorizzato;
3. il numero delle fotocopie deve essere quello strettamente necessario al fabbisogno, al fine di evitare inutili sprechi;
4. per quanto concerne l'uso didattico, l'utilizzo della fotocopiatrice è consentito soltanto allo scopo di preparare prove di verifica del profitto o per la preparazione di materiali per il sostegno di alunni con bisogni educativi speciali;
5. il materiale da riprodurre dovrà essere consegnato al personale addetto almeno il giorno precedente, evitando richieste estemporanee di riproduzione fotostatica;
6. gli Uffici amministrativi trasmetteranno le comunicazioni ai docenti esclusivamente a mezzo e-mail e mediante il registro elettronico, evitando, se non in casi di necessità, di fornire copie cartacee;
7. per ragione di opportunità è vietato chiedere la riproduzione di materiale didattico nei momenti precedenti e durante l'ingresso e/o l'uscita degli alunni, durante la ricreazione e durante lo svolgimento delle proprie ore di lezione;
8. nessuna fotocopia può essere richiesta direttamente dagli alunni.
9. L'uso della fotocopiatrice è vietato:
 - per fare fotocopie di libri o manuali;
 - per uso personale o improprio.

Si ricorda, inoltre, che le attuali normative non consentono di fotocopiare libri, riviste, ecc., coperti da copyright, senza la preventiva autorizzazione degli autori.

ART. 11 – BIBLIOTECA

1. La Biblioteca di Istituto è il luogo dove gli utenti consultano testi e documenti ed assumono informazioni e conoscenze, tutte funzionali al processo formativo e promotrici, nel contempo, dello sviluppo e della crescita culturale dei fruitori; è centro di servizio culturale funzionale al PTOF, in quanto costituisce supporto ed integrazione dell'attività didattica.
2. Possono accedere ai servizi di biblioteca i docenti, gli studenti ed il personale non docente.
3. L'orario di apertura della biblioteca verrà fissato di anno in anno, secondo la disponibilità del personale docente.
4. Tutti i libri possono essere concessi in prestito, ad eccezione delle opere di consultazione, per un periodo massimo di 30 giorni. In caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti ed il successivo sollecito, l'utente dovrà risarcire l'istituto o acquistando una nuova copia del libro non restituito per la biblioteca oppure, nel caso di testi non più in commercio, versando alla scuola una somma corrispondente al prezzo di copertina rivalutata del 10 % ogni anno.
5. L'utente che non risarcisce l'Istituto è escluso dal prestito.
6. Tutti gli studenti sono tenuti a conservare e restituire in buono stato i libri in prestito e per consultazione.
7. Tutte le componenti possono suggerire l'acquisto di libri presentando la richiesta al dirigente scolastico e su delibera del consiglio d'Istituto.

ART. 12 - LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA

1. Il funzionamento dei gabinetti scientifici, delle aule speciali, della palestra e degli impianti sportivi esterni è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per attività di studio, di ricerca e sportive, coordinate dagli insegnanti.



2. Annualmente il Dirigente scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, nomina un responsabile per ciascun laboratorio, un docente responsabile delle attrezzature sportive, con il compito di favorire, anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti e orari di uso, la piena ed equa utilizzazione di tutti i sussidi didattici.
3. I docenti responsabili, alla fine dell'anno scolastico, redigono una relazione sulla consistenza, sullo stato di conservazione dei materiali in dotazione e su eventuali proposte di scarico dall'inventario e di rinnovo o completamento.
4. L'uso dei laboratori, delle aule speciali e dei sussidi didattici è regolato, inoltre, dalle indicazioni contenute nel P.T.O.F.

ART. 13 - CRITERI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le disposizioni vigenti attribuiscono al Consiglio d'Istituto (D. Lgs. 297/94) il compito di indicare i criteri generali per la formazione delle classi, mentre i decreti ministeriali appositamente emanati ne stabiliscono i limiti numerici. In base all'art. 3 del D.P.R. 235/2007 "Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti", contestualmente all'iscrizione, i genitori e gli allievi sottoscrivono con l'istituto un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per le iscrizioni e la formazione delle classi, fermi restando i limiti numerici fissati dalla legge, fanno riferimento:

- alla formazione e assegnazione degli alunni alle classi prime della scuola secondaria di 1° grado e della scuola primaria;
 - all'inserimento di studenti in corso d'anno;
 - all'iscrizione di alunni stranieri;
 - all'iscrizione di alunni con BES.
1. I criteri mireranno a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;
 - Equità numerica;
 - Eterogeneità dei livelli;
 - Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale anche sulla base della documentazione e delle indicazioni fornite dalle insegnanti della Scuola Primaria;
 - Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;
 - Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della plesso/classe di provenienza;
 - Equilibrato inserimento degli alunni disabili, con DSA e con BES;
 - Nel caso di presenza di alunno con disabilità, con DSA o con BES il Dirigente adeguerà il numero degli alunni delle classi a favore di quella in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento;
 - Il DS porrà attenzione alle segnalazioni da parte dei genitori riguardanti situazioni particolari e gravi adeguatamente motivate e/o documentate.
 2. **In caso di insufficienza di aule rispetto al numero degli iscritti**, si darà precedenza
 - A ai residenti nel comune di Mercato San Severino (residenza del nucleo familiare, non dell'alunno, nel Capoluogo o frazioni afferenti)
 - B agli alunni che già frequentano l'istituto Comprensivo;
 - C agli alunni provenienti da fuori comune saranno accolti in subordine.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



INDICAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

I genitori all'atto dell'iscrizione dovranno compilare la domanda completando tutte le sezioni con i dati richiesti. Relativamente alla preferenza del compagno/a si fa presente che la scelta dovrà essere condivisa anche dall'altro compagno (*scelta reciproca*) e che potrà essere accolta la richiesta **per n. 1 nominativo** (qualora fosse indicato più di un nominativo, si terrà conto soltanto del primo indicato).

RESIDENTI FUORI COMUNE: CRITERI DI PRECEDENZA

Gli alunni provenienti da fuori comune saranno accolti con riserva.

Quindi, in considerazione delle classi attribuite in organico, dell'effettiva disponibilità degli spazi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e fermo restando la precedenza degli alunni residenti nel comune di Mercato San Severino così come sopra definito, le domande pervenute saranno accettate secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Alunni che hanno frequentato la scuola primaria del 1° Comprensivo di Mercato San Severino;
- 2) Alunni non provenienti dalle scuole primarie del 1° Comprensivo di Mercato San Severino.

A ciascuna categoria saranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori criteri di selezione sotto indicati:

1. presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti presso il nostro Istituto (classi seconde o terze a.s.2024-25)*;
2. particolari impegni lavorativi documentati dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. estrazione a sorte.

* requisito per l'accesso all'Istituto, non per la scelta della sezione.

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI DOMANDE PERVENUTE IN CORSO D'ANNO (CLASSI PRIME)

In caso di più richieste di iscrizione in corso d'anno - solo in presenza della possibilità di accogliere ulteriori alunni/e nelle classi in relazione alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva degli spazi e al rispetto delle norme in materia di sicurezza- l'inserimento degli alunni avverrà in base ai criteri di seguito illustrati:

1. residenza o domicilio del nucleo familiare nel Comune di Mercato S. Severino (Capoluogo o frazioni);
2. particolari impegni lavorativi documentati dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. estrazione a sorte.
4. Rendimento scolastico
5. Comportamento
6. Ogni altro elemento che i docenti della scuola primaria riterranno utile segnalare per una formazione equilibrata delle classi (es. eventuali incompatibilità tra alunni e/o opportunità di inserimento di compagni a supporto di alunni con particolari problematiche).

Fasi organizzative

I fase – Passaggio dati (Commissione formazione classi)

I docenti delle classi V della scuola primaria e i docenti del gruppo continuità si incontreranno per esaminare la situazione degli alunni in entrata rispetto a:

II fase – Formazione gruppi nel rispetto dei criteri generali indicati nell'art. 13 (Commissione formazione classi)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Pugile, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



III fase – Sorteggio per abbinamento gruppi – classe alle sezioni (Commissione formazione classi – Dirigente Scolastico alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto)

Assegnazione alunni con disabilità, DSA, BES

L'inserimento degli alunni in situazione di disabilità terrà conto delle peculiarità dell'allievo, delle indicazioni del gruppo GLO e del numero degli alunni per classe.

Gli alunni con certificazione di DSA saranno equamente distribuiti nelle varie classi. Il DS valuterà l'opportunità di inserire gli alunni DSA e BES nelle sezioni/classi in cui sia presente un docente di sostegno e/o personale educativo, tenendo conto della criticità dell'eventuale gruppo di appartenenza ed evitando il formarsi di classi con troppe criticità.

Assegnazione alunni non ammessi alla classe successiva

Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe successiva o non licenziati verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell'anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti, sentito il Consiglio di Classe, e/o valutazione di espressa e motivata richiesta dei genitori.

Assegnazione alunni provenienti da scuole di altro comune nelle classi successive alla prima

Le iscrizioni alle sezioni/classi ad anno scolastico iniziato sono disposte dal Dirigente Scolastico. Gli alunni provenienti da altre scuole verranno in linea di massima assegnati alle classi II e III meno numerose nelle quali ci sia ancora capienza. Il Dirigente potrà tuttavia valutare, di volta in volta, eventuali particolari esigenze, tenuto comunque conto del numero degli alunni e delle situazioni problematiche.

Assegnazione alunni stranieri alle classi

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel Paese di origine (C.M. n. 5/1994).

ISCRIZIONI ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA: CRITERI PER LA GESTIONE DI EVENTUALI ISCRIZIONI IN ESUBERO

In caso di esubero di iscrizioni rispetto alla capienza delle aule si adatteranno i seguenti criteri di priorità per la formazione delle classi fino al numero massimo di alunni consentito:

- 1) aver frequentato la scuola dell'infanzia nello stesso plesso nel quale si richiede l'iscrizione;
- 2) avere fratelli o sorelle iscritti e frequentanti il plesso in cui si richiede l'iscrizione;
- 3) essere residente (da almeno 3 mesi antecedenti alla data dell'iscrizione) nei pressi del plesso in cui si chiede l'iscrizione.

Le famiglie verranno avvisate dell'eventuale mancato accoglimento della domanda di iscrizione nel plesso indicato al termine della fase di iscrizione, entro i primi giorni di marzo per concordare la scelta di un altro plesso.



ART. 14 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO

Per la definizione dell'orario scolastico, si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche nello specifico. L'orario viene elaborato a partire da questi vincoli.

Vincoli strutturali:

- 1 insegnanti su più scuole/spezzoni;
- 2 part-time;
- 3 necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni del plesso (palestra, laboratori ...);
- 4 IRC e attività alternative all'IRC.

Vincoli didattici

I vincoli didattici sono determinati da scelte educative/metodologiche /organizzative, che tengano in particolare conto il benessere degli studenti, in un'ottica di efficienza e efficacia didattica.

• L'orario di religione viene elaborato per primo, tenendo conto delle classi con alunni esonerati da IRC per accorpare il più possibile le ore di AA.AA.

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri di efficacia didattica. L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle discipline hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i seguenti criteri:

- equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana;
- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata (evitare situazioni del tipo: 3 ore di lettere e a seguire due ore di matematica o il contrario);
- le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per lettere e matematica ed eventualmente, a richiesta, per le lingue;
- utilizzo razionale di tutti gli spazi.

Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità:

- a) le discipline con solo 2 ore settimanali non saranno concentrate in un solo giorno;
- b) gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dal D.S. e poi firmati, protocollati ed esposti all'albo.

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro dei docenti

Nella formulazione dell'orario si terrà conto, altresì, dei seguenti criteri relativi all'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti, redatto in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio:

- presenza di insegnanti in servizio su più scuole;
- numero ore buche non superiore a 3/4;
- equilibrato carico di lavoro nell'arco della settimana;
- esigenze dichiarate e motivate degli insegnanti (sottoposte in forma scritta al Dirigente scolastico).

Per i docenti che accetteranno ore eccedenti l'orario d'obbligo (fino a 24 ore) i criteri sopra indicati potrebbero non essere rispettati.

ART. 15 - CRITERI GENERALI DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE

La programmazione delle iniziative complementari ed integrative avviene dietro presentazione di idoneo progetto elaborato dagli studenti, dai docenti, dai genitori, dal personale ATA e dalle realtà territoriali e/o in concorso tra loro.

Tali progetti sono preceduti da un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza; per la loro approvazione è preso in considerazione un numero minimo di partecipanti che non possono provenire esclusivamente dalle sezioni del docente proponente, ma dal maggior numero di classi possibile. Qualora si verificasse in itinere una consistente riduzione - quantificabile nel 50% - del numero di studenti frequentanti, il docente responsabile dell'attività è tenuto a darne comunicazione al D.S. e al docente F.S. per il P.T.O.F.

Qualora non vi siano sufficienti risorse finanziarie per le attività di alto valore formativo che



prevedono una limitata partecipazione di studenti e l'intervento di esperti esterni, le famiglie possono essere chiamate a corrispondere un contributo.

L'iscrizione ai corsi di ampliamento del curriculum scolastico è volontaria ed è effettuata dallo studente all'atto dell'iscrizione in corso d'anno e/o all'inizio dell'anno; una volta data la propria adesione, però, vi è obbligo di partecipazione; il rilascio dell'attestato con le conoscenze e le competenze acquisite è subordinato alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni e alla realizzazione di un prodotto progettuale o al superamento di una prova finale.

ART. 16 - GENITORI

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori sono tenuti alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
3. È auspicabile l'impegno dei genitori per:
 - trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario, sul RE e sul sito della scuola;
 - partecipare con regolarità alle riunioni previste; durante le assemblee e i colloqui tra genitori e docenti in ambienti scolastici e fuori dall'orario di lezione, i genitori sono invitati a presentarsi senza bambini. Se ciò non fosse possibile, gli stessi genitori devono controllare i figli e si assumono la responsabilità per eventuali danni sia alle persone sia all'edificio scolastico;
 - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
 - sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
 - educare ad un comportamento corretto in qualunque momento dell'attività scolastica.
4. I genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli.
5. Gli alunni che si trovano nel cortile della scuola o all'interno dell'edificio scolastico in orario non destinato ad attività sono sotto la responsabilità dei genitori. I collaboratori scolastici, pur sorvegliando gli spazi interni ed esterni prima del suono della campanella, non possono garantire assistenza. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.
6. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l'orario e/o i giorni previsti per il ricevimento, come da delibera del Collegio dei docenti, o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite comunicazione (Registro ARGO), l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni un avviso di convocazione.
7. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Poiché non è obbligatorio per il personale dichiarare preventivamente l'adesione allo sciopero, non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano affidati per la vigilanza ai docenti non scioperanti o ai collaboratori scolastici. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
8. Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
9. I genitori sono invitati a controllare sempre che i ragazzi non portino a scuola oggetti pericolosi.
10. Accesso dei genitori nei locali scolastici.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



- Non è consentita, se non per giustificati motivi e per il tempo strettamente necessario, l'accesso dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche.
- L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
- I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

ART. 17 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto: i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere un Comitato dei genitori dell'istituto.
2. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea d'istituto e dell'assemblea di classe devono essere concordate con il Dirigente scolastico, cui perverrà la richiesta scritta con 5 giorni di preavviso, firmata dai rappresentanti di classe per l'assemblea di classe; dal Presidente dell'assemblea, dal Vicepresidente o dalla maggioranza dei genitori, per l'assemblea d'Istituto.
3. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione mediante circolare, dove sia riportato anche l'o.d.g.
4. All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti della classe o dell'istituto. Possono inoltre partecipare tutti quegli esperti che il Presidente o la maggioranza dei componenti l'assemblea ritengono utile invitare.
5. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, ai sensi dell'art. 45 comma 2 D.P.R. n. 416 del 31/05/74, possono costituire un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea d'istituto.

Le condizioni e la regolamentazione del servizio sono definite nel Regolamento annesso all'Atto costitutivo del Comitato.

Attraverso la sottoscrizione di una convenzione e previa richiesta al Dirigente Scolastico, avviene l'assegnazione al Comitato Genitori degli spazi scolastici, dei servizi annessi, e delle relative strutture fisse. Al Comitato Genitori, che diviene pertanto concessionario, vengono dati in uso i locali, arredi, attrezzature utili all'espletamento del servizio richiesto.

Il Comitato stabilisce un proprio regolamento che viene consegnato al Dirigente Scolastico. Gli atti delle assemblee sono verbalizzati da una persona designata dal Presidente dell'assemblea stessa; copia di detto verbale è trasmessa ai Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione ed al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato dei genitori approva proposte da presentare all'assemblea e conseguentemente al C.d.I.; promuove l'impegno e l'interesse dei genitori alla vita scolastica. Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all'Assemblea plenaria d'Istituto.

6. L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
7. Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei docenti, può promuovere la convocazione di assemblee di genitori. Le assemblee non si possono tenere nell'ultimo mese di lezione e sono consentite nel numero di una al mese al di fuori dell'orario di lezione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



ART. 18 REGOLAMENTO di DISCIPLINA - PRINCIPI E FINALITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 24.6.1998, n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Nota MIUR 31 luglio 2008 “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- L. 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

Nella Comunità Scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti.

Le situazioni di “rottura” della convivenza civile potranno essere risolte mediante:

- la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.

La Comunità Scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;



- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

ART. 19 DOVERI DEGLI STUDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione, nell'ambito della Comunità Scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza; deve essere proporzionale all'infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della Comunità Scolastica; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che accerta l'infrazione e commina la sanzione
Puntualità nell'assolvimento dei propri doveri	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo al rientro in classe dall'intervallo o da altro locale della scuola (palestra, laboratorio, aula speciale, ecc.); • Ritardo nel giustificare le assenze; • Allontanamento dall'aula senza autorizzazione; • Dimenticanze ripetute del materiale scolastico; • Mancato svolgimento dei compiti assegnati senza giustificazione dei genitori; • Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni della scuola • Copiare i compiti • Rifiuto di svolgere un compito o partecipare a una lezione 	<p>A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A, B, C Docente • D, E Dirigente Scolastico



	<ul style="list-style-type: none">Assenze ingiustificateFalsificazione della firma dei genitori o dei docentiFalsificazione di una valutazione	E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none">Interventi inopportuni che arrecano disturbo allo svolgimento della lezioneMancanza di rispetto del materiale altruiAtti o parole che consapevolmente siano indirizzati ad emarginare altri alunniInsulti, termini volgari offensivi nei confronti di compagni e/o personale scolastico	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia	<ul style="list-style-type: none">A - B, C DocenteD, E - Dirigente Scolastico
	<ul style="list-style-type: none">Utilizzo del cellulare a scuola	Ritiro del cellulare da parte del docente e sua consegna al docente responsabile di plesso o al Dirigente Scolastico per essere riconsegnato esclusivamente ai genitori	Docente
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">Violazione dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzatiViolazione del divieto di fumo	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia	<ul style="list-style-type: none">A - B, C DocenteD, E - Dirigente Scolastico
Rispetto delle strutture ed attrezzature	<ul style="list-style-type: none">Mancanza di cura per la pulizia e l'igiene dell'ambiente scolasticoDanneggiamento delle attrezzature della scuolaImbrattamento e danneggiamento di banchi e altre suppellettili della scuolaImbrattamento di muri	A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia ed eventuale risarcimento del danno	<ul style="list-style-type: none">A - B, C DocenteD, E - Dirigente Scolastico



I richiami verbali o scritti da parte del DS o dei docenti possono essere accompagnati da sanzioni disciplinari, decise dal consiglio di classe, consistenti in attività da svolgere in favore della Comunità Scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario per piccole manutenzioni;
- c) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola;
- d) riordino di laboratori o della biblioteca;
- e) attività di volontariato.

TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che accerta l'infrazione e commina la sanzione
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui alla tabella A • Ricorso alla violenza durante una discussione / atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui • Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui • Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone • Furto • Lancio intenzionale di oggetti contundenti • Uso del cellulare per la realizzazione di foto / filmati all'interno della scuola • Diffusione, fuori dalla scuola, di foto o registrazioni audio-video non autorizzate • Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale 	<p>E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia</p> <p>F) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per uno o più giorni, da allegare al fascicolo personale dello studente</p> <p>G) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni</p> <p>H) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni</p> <p>I) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E - Dirigente Scolastico • F, G - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori • H, I - Consiglio d'Istituto
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • forme di pressione • aggressione • molestia • ingiuria • ricatto • denigrazione 		



	<p>diffamazione</p> <ul style="list-style-type: none">• furto d'identità <p>alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali</p> <ul style="list-style-type: none">• diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui alla tabella A• Violazione intenzionale delle norme dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzati		
Rispetto delle strutture ed attrezzature	<ul style="list-style-type: none">• Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui alla tabella A• Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, ecc.)		

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, la classificazione delle sanzioni così come esposta dal **D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter).

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità Scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.

Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.

In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo da stabilire a seconda dei casi, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze



del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate. La sanzione disciplinare deve essere motivata specificando in maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

La sanzione, alla quale si dovrebbe sempre ricorrere in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.

Le sanzioni indicate con le lettere B, C verranno annotate sul Registro di classe e comunicate ai genitori.

Le sanzioni indicate con le lettere D, E, F, G, H, I verranno annotate sul Registro di classe.

Le sanzioni indicate con le lettere F, G, H, I verranno inserite nel Fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.

In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

Per comportamenti eccezionalmente gravi o che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.

Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità Scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- f) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- g) collaborazione con il personale ausiliario per piccole manutenzioni;
- h) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola;
- i) riordino di laboratori o della biblioteca;
- j) attività di volontariato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



Tali misure possono essere utilizzate come accessorie, nel senso che si potrebbero accompagnare alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che ne valuterà caso per caso l'opportunità.

ART. 20 PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.

Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere F, G, H, I devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione; il DS convoca la famiglia dell'alunno che è chiamato ad esporre le sue ragioni durante il Consiglio di classe, ovvero inviare una relazione scritta sull'accaduto; funge da segretario verbalizzante il Collaboratore del Dirigente Scolastico o il docente responsabile di plesso.

Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, compresa la componente rappresentativa dei genitori, dando contestuale avviso alla famiglia dell'alunno da sanzionare.

Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro 10 giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il rinvio degli atti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure indicate ai punti sopra riportati.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato (in caso di sospensione anche per 1 giorno, con lo svolgimento di attività alternative finalizzate al recupero, eseguite a casa con valutazione al rientro a scuola; il C.D.C. valuta se la sospensione deve essere fatta a casa o scuola, in riferimento alla situazione familiare) alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 21 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia istituito all'interno della scuola è composto da quattro membri:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede (o suo delegato);
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto tra quelli eletti nella rappresentanza dei genitori;

Il Consiglio d'Istituto indica altresì i seguenti membri supplenti:

- un docente;
- un genitore indicato dal Consiglio d'Istituto tra quelli eletti nella rappresentanza dei genitori.

I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi nei seguenti casi:

- assenza di uno o più membri all'adozione del provvedimento disciplinare impugnato;
- in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato o lo studente stesso).

La convocazione spetta al Presidente.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento attuativo dello Statuto degli studenti.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide anche senza la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via della Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I genitori, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

ART. 22 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.

Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Piano dell'Offerta Formativa), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.

Il Patto viene sottoscritto dai genitori all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo, di assunzione di reciproche responsabilità. Non ha valore prescrittivo e normativo.

Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola secondo le medesime procedure previste per gli altri documenti fondamentali dell'Istituto quali il PTOF e il Regolamento di Istituto.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

All'atto dell'iscrizione, viene fornita agli studenti e alle loro famiglie copia del presente Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Copie del Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità vengono esposte in via permanente all'Albo di Istituto.

ART. 24 CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

La legge 29 maggio 2017, n. 71, all'art. 1 c. 2 recita testualmente:

"..... per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

L'IC Mercato San Severino I nell'esercizio delle proprie funzioni di agenzia formatrice e educativa:

- rivolge estrema attenzione alle vittime dei cyberbulli, alle quali offre vicinanza, ascolto, sostegno;
- condanna e contrasta il cyberbullismo attraverso attività di prevenzione, vigilanza, denuncia, irrogazione di sanzioni, induzione di presa di coscienza e di modifica del comportamento del cyberbullo.

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori, sia attori sia vittime, coinvolti.

Il Dirigente scolastico convoca in tempi brevi i Consigli di classe degli alunni coinvolti per l'irrogazione delle sanzioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: **SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT** -

PEC: **SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT**



È facoltà del Dirigente, se ritenuto utile ai fini della più precisa possibile conoscenza dei fatti, consentire alle parti coinvolte di depositare memorie, documenti o convocare le parti singolarmente o in contraddittorio. Di quanto emerso il Dirigente informerà il Consiglio di classe convocato per l'irrogazione delle sanzioni.

Il Consiglio di classe nel valutare la gravità della azione di cyberbullismo terrà conto non solo della gravità dell'atto o degli atti in sé, ma anche della frequenza con cui sono stati perpetrati e degli effetti che essi hanno sulla vita della vittima.

Il Dirigente scolastico, sentiti il Consiglio di classe e il referente per il contrasto al cyberbullismo attiva, di concerto con i soggetti di cui alla Legge 29 maggio 2017, n. 7, adeguate azioni di sostegno e rieducazione degli alunni coinvolti.

Il Consiglio di classe, in presenza di più atti di cyberbullismo perpetrati ai danni dello stesso o di diverso individuo, qualora più volte ripetuti e senza che la azioni di rieducazione abbiano sortito alcun effetto, valuterà l'attribuzione della insufficienza in condotta (DM 5/99 art. 4, art. 4 c. e 9 Statuto delle studentesse e degli studenti).

Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si rimanda ai regolamenti in vigore.

Quanto previsto dal presente regolamento non è alternativo, non sostituisce, non interferisce in alcun modo con eventuali azioni giudiziarie avverso gli atti di cyberbullismo.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola nella sezione Regolamenti e nella sezione Amministrazione trasparente.

Al presente Regolamento possono essere acclusi allegati, che saranno parte integrante del Regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio di Istituto.